PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 24 - numero 5142 di Martedì 12 aprile 2022

Ispettorato: l'uso della formazione in modalità sincrona per gli apprendisti

Le indicazioni fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro sull'ammissibilità della formazione a distanza in modalità sincrona per l'erogazione della formazione di base e trasversale per gli apprendisti.

Roma, 12 Apr ? In questi ultimi anni, specialmente in relazione alle conseguenze delle misure prese per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, si è parlato molto, anche nei nostri articoli, della **formazione a distanza** (FAD) **sincrona** (videoconferenze/ web-conference) che prevede l'erogazione, tramite una piattaforma informatica, di corsi con la presenza contemporanea di discenti e docente.

Cosa cambia per la formazione in videoconferenza con la fine dello stato di emergenza COVID-19? A questa domanda hanno cominciato a dare una risposta diverse associazioni che, come ricordato nell'articolo " Formazione in videoconferenza: si prosegue anche nel post emergenza", hanno ribadito che la videoconferenza, limitatamente alle parti teoriche dei corsi in materia di salute e sicurezza, è "un valido strumento per la formazione da poter utilizzare anche successivamente al periodo emergenziale".

A fornire ulteriori indicazioni sull'utilizzo della formazione a distanza sincrona, anche se limitatamente agli apprendisti, è la recente **Circolare n. 2 del 7 aprile 2022** dell' Ispettorato Nazionale del Lavoro che ha per oggetto: "**erogazione della formazione di base e trasversale in FAD**".

La circolare vuole rispondere alle diverse richieste "*pervenute da alcuni Ispettorati territoriali del lavoro*", fornendo "*alcuni chiarimenti sulle modalità di* ***erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato****".*



inl.INL.Circolari_INL.R.0000002.07-04-2022.h.10:47

CIRCOLARE N. 2

Direzione generale

Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

INPS

Direzione centrale entrate

INAIL

Direzione centrale rapporto assicurativo

e p.c.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

Provincia autonoma di Bolzano

Provincia autonoma di Trento

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: erogazione della formazione di base e trasversale in FAD.

Al fine di corrispondere a richieste di chiarimenti pervenute da alcuni Ispettorati territoriali del lavoro, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti sulle modalità di erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato e in particolare sulla possibilità – nelle ipotesi in cui tale formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati e finanziata dalle aziende, per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione – di ricorrere alla formazione a distanza in modalità asincrona.

Al riguardo, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 3337 del 6 aprile u.s., si rappresenta quanto segue.

Come noto, in forza dell'art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015 e delle linee guida adottate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

Ispettorato nazionale del lavoro
Direzione generale

Piazza della Repubblica, 59
00185 Roma

www.ispettorato.gov.it

Pag. 1 di 2

Nella presentazione della circolare INL n. 2/2022 ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

- INL: l'apprendistato e la normativa sulla formazione
- INL: l'ammissibilità della formazione a distanza in modalità sincrona

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[USB015] ?#>

INL: l'apprendistato e la normativa sulla formazione

La circolare segnala che "*in forza dell'art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015 e delle linee guida adottate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è* ***rimessa alla normativa regionale*** *la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione di base e trasversale per l'apprendistato, finalizzata all'acquisizione di competenze di carattere generale per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi*".

Ricordiamo che l'**articolo 44** (Apprendistato professionalizzante) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante "*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", indica che (comma 3) la formazione di tipo professionalizzante, "svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista".

Inoltre ? continua la circolare ? in forza delle "Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante" del 20 febbraio 2014, "*la formazione* ***può realizzarsi in FAD*** *con le modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano*". E in assenza di regolamentazione regionale, "si ritiene applicabile quanto previsto dall' Accordo Stato ? Regioni del 21 dicembre 2011, per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza".

INL: l'ammissibilità della formazione a distanza in modalità sincrona

Nella circolare l'Ispettorato indica, pertanto, che "***si ritiene ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla modalità di formazione e-learning****, laddove per 'e-learning' si intende una specifica ed evoluta forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti,* ***in modalità sincrona****. Attraverso tali sistemi si assicura, infatti, la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni stesse e della partecipazione degli apprendisti*".

Si ricorda poi che, anche se "*con specifico riferimento alla formazione degli apprendisti con contratto professionalizzante in CIG nel periodo emergenziale*", L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la **nota prot. n. 527 del 29 luglio 2020**, aveva già confermato la "*possibilità di utilizzare, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente, la modalità e-learning o FAD, nella sola modalità sincrona prevista*", in questo caso, '*dal* ***Decreto della Giunta della Regione Lombardia n. 4148 del 3 aprile 2020***'".

In tal senso ? continua e conclude la circolare ? "la formazione deve dunque essere effettuata attraverso l'utilizzo di **piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze dei discenti** con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti". E appare necessario che "*tali modalità siano rispettate anche laddove la formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati, anche se finanziata dalle aziende per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione*".

Ricordiamo che con il **Decreto Dirigente Unità Organizzativa Giunta Regionale n. 4148 del 3 aprile 2020 -** recante "*Applicazione dei provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 Per lo svolgimento a distanza dei*

percorsi di base e trasversale nell'ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante art. 44 d.lgs. 81/2015" - la Regione Lombardia ha introdotto e disciplinato la realizzazione in via sperimentale delle attività formative da erogare a distanza durante il periodo dello stato di emergenza.

In particolare il decreto del 3 aprile 2020 prevede che le attività di formazione a distanza, erogate dagli operatori accreditati "potranno prevedere esclusivamente la FAD o l'E-learning in **modalità sincrona**, attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti". In particolare il decreto segnala che le **piattaforme** (*Learning Management System*) "attraverso le quali potrà essere erogata la formazione a distanza dovranno:

- consentire di tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite log e reportistica i partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell'utilizzo degli strumenti on line;
- consentire di tracciare l'esatta calendarizzazione delle lezioni sulle piattaforme dedicate, con il dettaglio della data e dell'orario di svolgimento;
- permettere di registrare le sessioni formative e le eventuali interazioni tra gli utenti loggati;
- garantire adeguate modalità e specifici strumenti d'interazione tra docenti e discenti (tramite connessione audio, video, chat ecc.)".

Segnaliamo, infine, che il Comunicato Stampa dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di presentazione della **Circolare n. 2 del 7 aprile 2022** sottolinea che la circolare "introduce un principio ? quello del ricorso alla formazione a distanza in modalità sincrona ? **potenzialmente applicabile anche al di fuori dell'istituto dell'apprendistato**".

Tiziano Menduto

***Scarica la normativa di riferimento*:**

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 2 del 7 aprile 2022, oggetto: erogazione della formazione di base e trasversale in FAD.

Regione Lombardia - Decreto Dirigente Unità Organizzativa Giunta Regionale n. 4148 del 3 aprile 2020 - Applicazione dei provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 per lo svolgimento a distanza dei percorsi di base e trasversale nell'ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante art. 44 d.lgs. 81/2015.

Licenza Creative Commons